



07873 23

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

EUGENIA SERRAO	- Presidente -	Sent. n. sez. 85/2023
MARIAROSARIA BRUNO		UP - 17/01/2023
ANNA LUISA ANGELA RICCI		R.G.N. 19888/2022
MARINA CIRESE		Motivazione Semplificata
FABIO ANTEZZA	- Relatore -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis)

avverso la sentenza del 14/09/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore KATE TASSONE, nel senso dell'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;

udito il difensore

E' presente l'avvocato | (omissis) del foro di (omissis) difensore dell'imputato, che chiede l'accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'appello di Bologna, con la pronuncia indicata in epigrafe emessa all'esito di giudizio rescissorio in forza di precedente annullamento disposto da Sez. 3, n. 26520 del 16/07/2020, ha confermato l'operato aumento di pena per la recidiva con riferimento a reati in materia di prostituzione, stupefacenti e armi per i quali (omissis) (omissis) (omissis) è stato condannato in primo grado.

2. Avverso la sentenza d'appello l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su quattro motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con i quali si deducono mancanza di motivazione oltre che vizio cumulativo di motivazione in merito all'operato aumento per la recidiva.

2.1. Il ricorrente evidenzia che la Corte territoriale, ai fini del rilievo dei precedenti penali in termini di aumento di pena per la recidiva, avrebbe valorizzato, in uno con altri reati, anche la fattispecie di estorsione continuata, commessa dal 2006 fino al 9 febbraio 2008, in merito alla quale la sentenza di condanna (emessa l'8 aprile 2009) sarebbe passata in giudicato il 22 settembre 2015. In particolare, i fatti di favoreggiamento della prostituzione, di cui alla contestazione c.d. «aperta» del capo A («dal 2014 all'attualità»), per il giudice d'appello avrebbero avuto rilievo ai fini della recidiva in quanto commessi anche in data successiva al 22 settembre 2015, data di passaggio in giudicato della sentenza per l'estorsione continuata. Il favoreggiamento sarebbe stato commesso fino al 7 novembre 2015, data in cui, in esito ad attività di indagine comprensive di intercettazioni, sarebbe stata eseguita una perquisizione presso il locale «^(omissis)» del quale l'imputato è stato ritenuto gestore di fatto, con riscontro di quanto avveniva in esso e rinvenimento di cocaina.

Premesso quanto innanzi, il ricorrente, oltre a censurare (con il quarto motivo) l'avvenuta considerazione, ai fini dell'aumento per la recidiva, anche del reato di maltrattamento di animali e del reato in materia di stupefacenti del 1989, in ragione della mancata considerazione della distanza temporale tra esso e le fattispecie *sub iudice*, ha dedotto (con i restanti motivi di ricorso) la mancanza di motivazione ovvero la contraddittorietà o manifesta illogicità di essa, anche in termini di travisamento delle prove, circa il rilievo dato alla condanna per l'estorsione continuata. Nel dettaglio, la Corte territoriale avrebbe immotivatamente ritenuto il reato di favoreggiamento della prostituzione commesso sino al 7 novembre 2015, data di esecuzione della perquisizione, con conseguente rilievo della condanna per estorsione ai fini della recidiva, senza

considerare la circostanza per cui l'imputato, proprio in esecuzione della relativa sentenza passata in giudicato il 22 settembre 2015, sarebbe stato detenuto dal 21 ottobre 2015 fino a data successiva al 7 novembre 2015. Alla sostanziale mancanza di motivazione sul punto, in ragione del mero riferimento alla perquisizione del 7 novembre 2015, si aggiungerebbero i vizi motivazionali di contraddittorietà e manifesta illogicità, anche in termini di travisamento delle prove testimoniali dalle quali sarebbero emerse condotte di favoreggiamento al più commesse fino al mese di marzo 2015, quindi in data antecedente al passaggio in giudicato della sentenza di condanna per estorsione.

3. Le parti hanno discusso concludendo nei termini di cui in epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato, nei termini che seguono.

2. Occorre premettere che la sentenza impugnata è stata emessa all'esito di giudizio rescissorio celebrato conseguentemente all'annullamento della precedente sentenza di secondo grado disposto da Sez. 3, n. 26520 del 2020 che ha richiamato il principio di cui a Sez. U, n. 35738 del 27/05/2020, Calibè, Rv. 247838, circa la necessaria valutazione sottostante all'aumento per la recidiva.

2.1. Il giudice del rinvio, nell'esplicitato intento di applicare nel caso concreto il principio cui innanzi, ha valutato, in uno con altri reati, anche la fattispecie di estorsione continuata, commessa dal 2006 fino al 9 febbraio 2008, in merito alla quale la sentenza di condanna (emessa l'8 aprile 2009) è passata in giudicato il 22 settembre 2015. In particolare, i fatti di favoreggiamento della prostituzione, di cui alla contestazione c.d. «aperta» del capo A («dal 2014 all'attualità»), per il giudice d'appello hanno avuto rilievo ai fini della recidiva in quanto commessi anche in data successiva al 22 settembre 2015, data di passaggio in giudicato della sentenza per l'estorsione continuata, e fino al 7 novembre 2015, data in cui, in esito ad attività di indagine comprensive di intercettazioni, sarebbe stata eseguita una perquisizione presso il locale «Tuareg», del quale l'imputato è stato ritenuto gestore di fatto.

2.2. Ne consegue la fondatezza del profilo di censura, assorbente gli altri, con il quale si deduce la sostanziale omessa motivazione sul punto.

La sentenza impugnata, difatti, argomenta la commissione dei fatti di favoreggiamento da parte dell'imputato fino al 7 novembre 2015 mediante un mero rinvio a una perquisizione eseguita, lo stesso 7 novembre, presso il locale

da lui di fatto gestito ma senza specificare gli elementi da essa emergenti e ritenuti determinanti ai fini della valutazione del *tempus commissi delicti*.

Il dedotto vizio relativo all'apparato argomentativo inerente al tempo del commesso reato rileva nella specie in ragione del principio di diritto, recentemente applicato anche da Sez. 4, n. 49412 del 23/11/2022, Trabattoni, in motivazione, per cui, affinché sia configurabile la recidiva è necessario che il nuovo reato sia commesso dopo che le precedenti condanne siano divenute irrevocabili (per il rilievo del *tempus commissi delicti*, nei termini di cui innanzi, si vedano altresì, *ex plurimis*: Sez. 3, n. 10219 del 15/01/2021, Rossi, Rv. 281381; Sez. 3, 57923 del 25/09/2018, C., Rv. 274692; Sez. 6, n. 16149 del 03/04/2014, Madeddu, Rv. 259681, oltre che la recente Sez. 5, n. 36738 del 13/09/2022, Sabbatini, in motivazione).

3. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla recidiva con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte di appello di Bologna. In caso di diffusione del presente provvedimento devono essere omessi le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003, in quanto imposto dalla legge.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla recidiva e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte di appello di Bologna. Oscuramento dati.

Così deciso il 17 gennaio 2023

Il Consigliere estensore
Fabio Antezza

Il Presidente
Eugenia Serrao

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
23 FEB. 2023

oggi, _____

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Irene Callendo